

SUSTENIA S.R.L.**Sede: via Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto (BO)****Capitale sociale: Euro 34.907,00 i.v.****Numero di Codice Fiscale****e di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02796261200**

DETERMINAZIONE N. 53/26 DELL'AMMINISTRATORE UNICO**Oggetto: Affidamento diretto del servizio di noleggio della mostra "Frida e le Altre" con polizza assicurativa sui pannelli**

Il sottoscritto Bergamini Daniele, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA S.R.L.,

RICHIAMATI

- L'Accordo ex art. 15 l. 241/90 tra Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, Provincia di Modena e Comuni per la gestione dello spazio denominato "eXtraBo – outdoor infopoint" per gli anni 2025-2027;
- I Piani Operativi Annuali redatti dai Comuni Soci relativi alle attività di promozione e valorizzazione degli aspetti agroambientali, paesaggistici, storici e culturali del territorio, in particolare, alle attività inerenti al supporto per la gestione dell'offerta turistica locale.

PREMESSO

- che SUSTENIA S.R.L. è una società in controllo pubblico, cosiddetta "in house", ai sensi dell'art. 16, D.lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- che SUSTENIA S.r.l. ha nell'oggetto dello Statuto sociale, tra l'altro, la "promozione e valorizzazione degli aspetti agro-ambientali, paesaggistici e storico culturali del territorio", art. 2, punto d);
- che, ai sensi dell'art. 16, co. 3, del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., la società può svolgere attività anche a favore di soggetti non soci, nei limiti ivi previsti;
- che, nell'ambito delle attività svolte per conto dei Comuni soci nonché, nei limiti sopra richiamati, anche a favore di altri soggetti, la società gestisce il punto di promozione turistica e territoriale denominato eXtraBO;
- che SUSTENIA S.R.L. ha deciso di procedere al noleggio della mostra "Frida e le Altre", da allestire presso il punto eXtraBo durante il mese della Resistenza, nell'ambito delle proprie attività istituzionali di promozione e valorizzazione del territorio;
- che, per la realizzazione della mostra, è richiesta un'adeguata copertura assicurativa a tutela dei beni esposti;

QUANTIFICATO

- L'importo complessivo dell'affidamento in euro 170,00 oltre all'Iva prevista per legge.

DATO ATTO

- Ai sensi dell'art. 192, co. 1, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023 si richiama che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e della stipulazione dei contratti, "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" precisando che, in caso di affidamento diretto, la determina a contrarre assume forma semplificata, dovendo indicare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta, il possesso dei requisiti di ordine generale e, se necessari, di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
- L'art. 50, co. 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, il quale prevede che, per l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a

140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

- Ai sensi dell'art. 1, co. 450, della L.296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130, della L.145/2018, per le procedure di acquisto di beni e servizi di valore stimato inferiore a euro 5.000 non è necessario ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero di sistemi telematici di acquisto;
- Il "Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto le soglie comunitarie ex art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i." approvato con determinazione n. 73/20 del 30 dicembre 2020, così come modificato dall'art. 14 del D.lgs. 36/2023;

ACCERTATO

- che il servizio in oggetto dell'appalto rientra nella suddetta fattispecie, in quanto l'importo risulta essere inferiore a euro 5.000 IVA esclusa.

DATO ATTO

- Che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, e per effetto della nomina avvenuta con Determinazione dell'Amministratore Unico 43/25, è il Dott. Stefano Lin.

DATO ATTO

- che in data 26 marzo 2026 è stato ricevuto, a mezzo posta elettronica ordinaria, un preventivo dalla Fondazione recupero e valorizzazione memoria storica ex Campo;

CONSIDERATO

- che la mostra è organizzata e gestita dalla Fondazione recupero e valorizzazione memoria storica ex Campo Fossoli, con sede in Via G. Rovighi, 57, 41012 Carpi (MO) – C.F. 90014220363 e P.IVA 02374890362;
- che il servizio di copertura assicurativa viene attivato tramite intermediazione della medesima Fondazione, sulla base dei rapporti da essa intrattenuti con operatori assicurativi;
- che, per le caratteristiche organizzative e la gestione diretta della mostra da parte della Fondazione, il servizio di intermediazione assicurativa risulta infungibile, rendendo necessario procedere mediante affidamento diretto al medesimo soggetto;
- che il pagamento alla Fondazione avviene a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'attivazione della copertura assicurativa;
- che l'operatore economico ha autocertificato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;
- che non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR 62/2013;
- che è stata garantita la congruità delle modalità di pagamento, della regolarità contributiva e fiscale.

VALUTATO

- che il prezzo offerto per il servizio è stato ritenuto congruo e trova copertura nel bilancio corrente della società;

PRECISATO

- che il ricorso all'affidamento diretto si giustifica con la natura infungibile del servizio di intermediazione assicurativa, necessario per garantire la copertura dei beni esposti nella mostra;
- che l'importo del rimborso corrisponde al costo sostenuto dalla Fondazione per l'attivazione della polizza;

RITENUTO

- pertanto, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023;

PRECISATO

- che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica ordinaria, ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

- 1) Di contrarre, ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 con la Fondazione recupero e valorizzazione memoria storica ex Campo Fossoli, con sede in Via G. Rovighi, 57, 41012 Carpi (MO) – C.F. 90014220363 e P.IVA 02374890362, per la fornitura del servizio di intermediazione e attivazione della copertura assicurativa relativa alla mostra “Frida e le Altre” presso il Punto eXtraBO.
- 2) Che la procedura di affidamento è stata espletata in data 7 aprile 2026, mediante la piattaforma Sater, e che il codice della pratica è PI176590-26.
- 3) Di impegnare, per la fornitura indicata, la somma complessiva di euro 170,00, oltre all'IVA e gli oneri previsti per legge;
- 4) Che la spesa è autorizzata nell'ambito delle attività relative al progetto eXtraBO.
- 5) Che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, il contratto ha per oggetto il servizio di intermediazione e attivazione della copertura assicurativa relativa alla mostra “Frida e le Altre” presso il Punto eXtraBO e sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente nello scambio di comunicazioni a mezzo posta elettronica ordinaria.
- 6) Che la conclusione dei servizi dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2026.
- 7) Che il pagamento delle fatture sarà effettuato a vista fattura, previa verifica della regolare esecuzione della prestazione.

Ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. il codice CIG è: **BB278ACDBD**.

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. In costanza del suddetto obbligo, il contratto si intenderà risolto ex lege, qualora le transazioni non avvengano tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Si dà atto che copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile tecnico dell'azienda per l'esecuzione e successiva pubblicazione sul sito web di SUSTENIA S.R.L., come per legge.

S. Giovanni in Persiceto, 7 aprile 2026.

L'Amministratore Unico

Daniele Bergamini